



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 maggio 2024
(OR. en)

10171/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0118(NLE)**

**JAI 847
COPEN 265
EPPO 8
FIN 462
GAF 15**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 maggio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 215 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (UE) 2023/133 relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 215 final.

All.: COM(2024) 215 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.5.2024
COM(2024) 215 final

2024/0118 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2023/133 relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 12 ottobre 2017 è stato adottato il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"), che è entrato in vigore il 20 novembre 2017¹. Il 1° giugno 2021 l'EPPO ha assunto i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento. L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371², quale attuata dal diritto nazionale, e stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1939, e i loro complici.

Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO è organizzata a livello centrale e a livello decentrato. Il procuratore capo europeo e i procuratori europei — uno per ogni Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO — appartengono al livello centrale dell'EPPO e formano il suo collegio. Nell'ottobre 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno nominato di comune accordo il primo procuratore capo europeo³. Nel luglio 2020 il Consiglio ha nominato i primi 22 procuratori europei dell'EPPO.

Il mandato del procuratore capo europeo è di sette anni e non è rinnovabile (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939). Il mandato dei procuratori europei è di sei anni e il Consiglio può decidere di prorogarlo per un massimo di tre anni (articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939). L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce che ogni tre anni si deve procedere a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei e che il Consiglio deve adottare disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato. Su tale base il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio, del 9 aprile 2019, che stabilisce che il mandato dei procuratori europei di otto Stati membri, designati mediante estrazione a sorte, sia di tre anni e non rinnovabile. Il mandato di detti procuratori europei è scaduto nel luglio 2023.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, la selezione del procuratore capo europeo si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio seleziona e nomina uno dei candidati designati dagli Stati membri al posto di procuratore europeo dopo aver ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

¹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

² Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

³ Decisione (UE) 2019/1798 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativa alla nomina del procuratore capo europeo della Procura europea (GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1).

Conformemente a quest'ultima disposizione il comitato di selezione è composto di dodici persone nominate dal Consiglio su proposta della Commissione e scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone prescelte deve essere proposta dal Parlamento europeo.

I dodici membri del primo comitato di selezione sono stati nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, nell'ottobre 2018⁴, mentre i dodici membri dell'attuale comitato di selezione sono stati nominati nel gennaio 2023 per un periodo di quattro anni a decorrere dal 20 gennaio 2023⁵. Marin MRČELA, giudice della Corte suprema della Repubblica di Croazia, uno dei membri del comitato di selezione nominato nel gennaio 2023, ha informato la Commissione l'8 aprile 2024 di non poter più partecipare al comitato e di avere quindi deciso di dimettersi. Il Consiglio ne è stato informato.

Al fine di garantire la continuità del comitato di selezione, è opportuno sostituire Marin MRČELA. Conformemente alle regole di funzionamento del comitato di selezione⁶, è opportuno procedere alla nomina del sostituto per la durata restante del mandato di Marin MRČELA (vale a dire fino al 20 gennaio 2027). Con la presente proposta, la Commissione propone pertanto al Consiglio di nominare Dražen JELENIĆ, vice procuratore generale di Stato della Repubblica di Croazia, quale membro del comitato di selezione in sostituzione di Marin MRČELA. Dražen JELENIĆ soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. Nel proporre la sua nomina, la Commissione ha tenuto conto della necessità di garantire un equilibrio in termini di distribuzione geografica, genere e conoscenza dei sistemi giuridici degli Stati membri che partecipano all'EPPO.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'EPPO è stata istituita con il regolamento (UE) 2017/1939, adottato sulla base dell'articolo 86 TFUE. L'EPPO esercita dal 1° giugno 2021 le funzioni attribuitele dal regolamento (UE) 2017/1939. Con la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di uno degli attuali membri del comitato di selezione, la Commissione adempie all'obbligo che le incombe a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. La presente proposta consente la sostituzione di un membro dell'attuale comitato di selezione, il cui mandato scade il 20 gennaio 2027. Il pieno funzionamento del comitato di selezione è importante per consentire il corretto completamento delle procedure di selezione e nomina del procuratore europeo polacco⁷, dei procuratori europei che dovranno essere sostituiti nel 2026 e del nuovo procuratore capo europeo, che dovranno anch'essi essere nominati nel 2026.

⁴ Decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 92).

⁵ Decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8).

⁷ La Polonia ha aderito alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO nel febbraio 2024 (decisione (UE) 2024/807 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che conferma la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, GU L 2024/807 del 29.2.2024). È pertanto opportuno nominare il procuratore europeo della Polonia. È inoltre probabile che la Svezia notifichi a breve alla Commissione la sua intenzione di aderire alla cooperazione rafforzata.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con le altre politiche dell'Unione volte a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La nomina dei membri del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 può essere decisa solo dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione ed è pertanto per sua natura una competenza esclusiva, non soggetta al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi proposti ed è quindi conforme al principio di proporzionalità. La presente proposta è essenziale affinché il procuratore capo europeo e i procuratori europei possano essere sostituiti al termine del loro mandato e affinché siano nominati i procuratori europei degli Stati membri che hanno recentemente aderito o presto aderiranno alla cooperazione rafforzata sull'EPPO, garantendo in tal modo il pieno sviluppo e la continuità delle attività operative dell'EPPO.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 prevede che il Consiglio adotti una decisione relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione su proposta della Commissione. La regola II delle regole di funzionamento del comitato di selezione prevede inoltre che una persona destinata a sostituire un membro del comitato di selezione sia nominata per la durata restante del mandato del predecessore secondo la stessa procedura. La scelta dello strumento proposto è pertanto imposta dalla legislazione vigente in materia.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Data la natura tecnica della presente proposta e l'assenza di discrezionalità da parte della Commissione, che si conforma all'obbligo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, non sono state effettuate valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interessi e valutazioni d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Data la natura di questa misura, non sono necessari piani di attuazione e monitoraggio, né meccanismi di valutazione e rendicontazione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 stabilisce che Dražen JELENIĆ sostituisca Marin MRČELA in qualità di membro del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore della direttiva.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2023/133 relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")¹, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il procuratore capo europeo è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo e dal Consiglio che attingono a una rosa di candidati qualificati stabilita dal comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. I procuratori europei sono nominati dal Consiglio che li sceglie tra tre candidati qualificati designati da ciascuno Stato membro dopo aver ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione.
- (2) Gli attuali membri del comitato di selezione sono stati nominati per un periodo di quattro anni a decorrere dal 20 gennaio 2023, con decisione (UE) 2023/133 del Consiglio².
- (3) Marin MRČELA è attualmente membro del comitato di selezione. L'8 aprile 2024 Marin MRČELA ha informato la Commissione di non poter più partecipare al comitato e di avere quindi deciso di dimettersi. Il Consiglio ne è stato informato.
- (4) Per garantire la continuità delle attività del comitato di selezione, è opportuno nominare quanto prima un nuovo membro di tale comitato in sostituzione di Marin MRČELA. È quindi opportuno nominare Dražen JELENIĆ, vice procuratore generale della Repubblica di Croazia, quale nuovo membro del comitato di selezione. Nella scelta di questa persona la Commissione ha tenuto conto della necessità di garantire un equilibrio geografico e di genere e una rappresentanza adeguata degli ordinamenti giuridici degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (5) Conformemente alla regola II delle regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del

¹ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>.

² Decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/133/oj>).

Consiglio³, Dražen JELENIĆ dovrebbe essere nominato per la durata restante del mandato del suo predecessore.

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2023/133.
- (7) Al fine di garantire che Dražen JELENIĆ possa immediatamente assumere le sue funzioni e partecipare alle attività in corso del comitato di selezione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione (UE) 2023/133, il nome "sig. Marin MRČELA" è sostituito dal nome "sig. Dražen JELENIĆ".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

³ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1696/oj).